

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 137/CGF– RIUNIONE DEL 4 GENNAIO 2013

COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Leonardo Salvemini, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. ZADOTTI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.1.2013 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TERNANA-JUVE STABIA DELL'8.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 10.12.2012)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 51 del 10.12.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al signor Zadotti Francesco, Presidente pro tempore della società Ternana Calcio S.p.A., la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.1.2013 per avere, *al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, urlato verso il direttore di gara con il dito puntato contro il volto “ sei in malafede non sei riuscito però a farci perdere”* . (art. 5 comma 1 e 12 commi 5 e 7 C.G.S.) .

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il sig. Zadotti chiedendo in via principale e nel merito l'annullamento del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nazionale e quindi revocare la sanzione elevata, in subordine la sanzione quantificata in ammenda con diffida (ex art. 19 comma 1 C.G.S.) e in ulteriore subordine riquantificare la squalifica qualificandola in modo meno oneroso ex art. 16 comma 4 C.G.S..

A conforto di tale istanze il ricorrente evidenzia da una parte come la frase non voleva essere ingiuriosa e dall'altra la mancanza di recidiva del ricorrente in analoghe fattispecie.

Tutto ciò andrebbe ad incidere, in base a quanto dedotto nel ricorso, sulla congruità della sanzione elevata dal Giudice ritenuta sproporzionata.

La Corte di Giustizia Federale, letto l'atto di gravame ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene il ricorso fondato, e dunque da accogliere, nei limiti della domanda subordinata di cui al reclamo in esame con cui è chiesto alla Corte di ridefinire la sanzione elevata.

A giudizio di questa Corte, considerata l'assenza di recidiva a carico del ricorrente, deve ritenersi la condotta del sig. Zadotti, non ingiuriosa, anche se certamente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. L'espressione adoperata *“sei in malafede non sei riuscito però a farci perdere”*, avuto anche riguardo al contesto nel quale la stessa si inserisce, non può essere ritenuta direttamente lesiva della personalità del direttore di gara ovvero offensiva del suo decoro e della sua dignità, risultando piuttosto la stessa, come detto, irrispettosa ed irrispettosa e comunque per questa ragione meritevole di essere sanzionata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Zadotti Francesco, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta a tutto il 15 gennaio 2013.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. TARE TIGLI;**
- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 15 AL SIG. CALVERI ANTONIO ARMANDO;**
- **DELL'AMMENDA DI €4.000,00 ALLA RECLAMANTE;**

PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE:

- **DELL'ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 E 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DEL CALCIO MERCATO 2011/2012;**
- **DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S.;**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 9103/001 PF11-12/SP/SS/BLP DEL 18.6.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 54/CDN del 13.12.2012)

Con ricorso ritualmente proposto la S.S. Lazio ha impugnato la decisione della C.D.N. (Com. Uff. n. 54 del 13.12.2012) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, ha irrogato a:

a) Tare Igli, all'epoca dei fatti tesserato in favore della S.S. Lazio, la sanzione di mesi 2 di inibizione per avere, in violazione dell'art. 1 comma 5 C.G.S. anche in relazione all'art. 1 e 2 del Regolamento per l'accesso all'area del Calcio Mercato 2011/2012, “ottenuto il pass per l'accesso all'area Federale pur non essendo iscritto nei fogli di censimento della Società di appartenenza quale Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Sportivo e Segretario, ovvero per non essere iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi”;

b) Calveri Armando Antonio, all'epoca dei fatti tesserato per la S.S. Lazio, la sanzione di giorni 15 di inibizione per avere, in violazione dell'art. 1 e 2 del Regolamento per l'accesso all'area del Calcio Mercato 2011/2012, “quale Segretario Generale della Società S.S. Lazio S.p.A., richiesto, come risulta dalla firma apposta in calce, l'accredito del Sig. Tare Igli attribuendogli la qualifica di “Direttore Sportivo” pur non avendone questi la qualifica, nemmeno nel foglio di censimento”;

c) S.S. Lazio S.p.A. l'ammenda di €4.000,00, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito: 1) preliminarmente l'inidoneità del “Regolamento per l'accesso all'area del Calcio Mercato”, atto emanato dalla ADISE su delega della F.I.G.C., ad integrare la qualifica di norma Statutaria o atto federale richiamato dall'art. 1 C.G.S.; 2) nel merito, che il tesserato Tare, dopo avere superato l'apposito corso, aveva inoltrato, fin dal 2009, domanda di iscrizione nell'elenco dei Direttori Sportivi, senza ricevere riscontro alcuno, di talché, in perfetta buona fede e a distanza di due anni, aveva ritenuto, in una sorta di affidamento, che la domanda fosse stata accolta.

A supporto delle sue argomentazioni la ricorrente ha richiamato le disposizioni di cui all'art. 100 N.O.I.F. che prevede che il trasferimento dei calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica e dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

A tal uopo ha affermato che il Tare, all'epoca dei fatti collaboratore della Società con funzioni dirigenziali, anche se non ancora censito quale Direttore Sportivo, era stato delegato a partecipare al calciomercato come previsto dall'art. 1 del su citato “Regolamento”.

Per quanto, poi, attiene all'invocato principio del “silenzio – assenso” ha richiamato diverse disposizioni di legge ed un precedente del Consiglio di Stato.

Da ultimo ha rilevato che non vi era prova che il Tare avesse, nelle circostanze di tempo dedotte, svolto una qualche attività di collaborazione nella gestione sportiva della Società all'interno dell'area federale.

Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la riduzione della sanzione della inibizione ad una ammenda.

Alla seduta del 4.1.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – sono comparsi il Sostituto del Procuratore Federale, il quale ha chiesto il rigetto del Ricorso, ed il difensore della ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso deve essere parzialmente accolto per quanto di ragione.

Osserva in linea di principio questa Corte, condividendo gli assunti della C.D.N., che il Tare, come si evince dalla documentazione in atti, pur non essendo iscritto nei fogli censimento della S.S. Lazio con un incarico idoneo a rappresentare o ad agire in nome e per conto della Società, quale

Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Sportivo e Segretario, aveva ottenuto il pass di accesso all'area non avendone titolo.

Emerge, infatti, dagli atti che il Tare, il 24.6.2011 era stato accreditato quale rappresentante della Società, ed in data 31.8.2011 con la qualifica di Direttore Sportivo, pur non risultando iscritto nell'apposito elenco speciale né risultando tale qualifica dal foglio censimento, ove, per contro, risultava indicato solo come "Dirigente Accompagnatore della 1° Squadra", condizione, questa, che, come è noto, non era sufficiente per essere ammesso all'area federale del calciomercato.

Per quanto, poi, attiene alla natura delle disposizioni regolamentari attinenti all'accesso alla sede ufficiale di svolgimento della campagna trasferimenti di calciatori professionisti, è pacifico, come statuito da questa Corte in precedenti pronunce (v. Com. Uff. n. 106 del 9.2.2009), che le stesse pur non costituendo "norme federali", come correttamente enunciato dalla C.D.N., rientrano nella categoria di "atti federali", con il conseguente riconoscimento dell'efficacia vincolante nei confronti di tutti i tesserati.

Il Tare, pertanto, non avendo alcuna delle qualifiche distintamente enunciate negli artt. n. 1 e, nel caso di specie, n. 2 (Direttori Sportivi) del "Regolamento", accedendo all'area federale ed ottenendo l'accredito in modo irregolare, ha tenuto una condotta in violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 C.G.S..

Osserva, infine, questa Corte che, pur non sussistendo nella fattispecie l'invocato principio del "silenzio-assenso", può indubbiamente tenersi conto, nel determinare la concreta sanzione applicabile, della natura formale della violazione, nonché, non da ultimo, dell'affidamento in dipendenza del quale il Tare riteneva che la sua domanda di iscrizione nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, in considerazione del tempo decorso, fosse stata accolta.

Di qui, in definitiva, la rideterminazione della sanzione nei termini di cui al dispositivo e la correlata riduzione dell'ammenda inflitta alla società di appartenenza.

Non sussistono, invece, i presupposti per ridurre la sanzione inflitta al sig. Calveri, da ritenersi di certo congrua e comunque tenue, per la responsabilità connessa alla richiesta di accredito in relazione a qualifica non posseduta.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma):

- riduce la sanzione per il sig. Tigli Tare ad 1 mese di inibizione;
- riduce la sanzione per la S.S. Lazio S.p.A. ad €2.000,00 di ammenda.

Conferma per il resto.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 1 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete